



COMUNE DI FERLA

Libero Consorzio Comunale di Siracusa



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 26 del 04.11.2022

OGGETTO: Approvazione Convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni e del servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di Ferla, Buscemi e Cassaro – Approvazione schema di convenzione e autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione

L'anno **duemilaventidue** il giorno **quattro** del mese di **Novembre**, con avvisi scritti (prot. n 8573) del 27/10/2022 e (prot. n 8763) del 03/11/2022, è stato convocato il Consiglio Comunale secondo le modalità previste dalle legge e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale in seduta ordinaria presso i **locali dell'Auditorium Comunale** - Via Vittorio Emanuele.

Presiede il Consigliere Ing. Lo Monaco Lina.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Morale.

Il Segretario Comunale alle ore **18.10** effettua l'appello nominale:

N.	CONSIGLIERE	PRESENZA/ASSENZA
1	LO MONACO LINA	PRESENTE
2	GANCI PAOLO	ASSENTE
3	ROSSITTO EMANUELE	PRESENTE
4	DI GIORGIO FERNANDO	ASSENTE
5	GANCI DESIREE	PRESENTE
6	VINCI GIUSEPPE	PRESENTE
7	URSO SEBASTIANO MARIO	PRESENTE
8	PANEBIANCO MARINELLA	PRESENTE
9	FISICARO SEBASTIANA	PRESENTE
10	MONTALTO STEFANIA	PRESENTE
Assegnati n. 10		Presenti n. 8
Assenti n. 2		

Il Presidente Lo Monaco Lina, assistito dal Segretario Comunale Dott. Giuseppe Morale, verificata la sussistenza del quorum strutturale, dichiara aperta la seduta. Ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'O.R.EE.LL su proposta del Presidente vengono scelti due scrutatori nelle persone dei Consiglieri: **Ganci Desiree e Fiscaro Sebastiana**

Il **Presidente** avverte che si passa alla trattazione del 4° punto all'ordine del giorno recante: **“Approvazione Convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni e del servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di Ferla, Buscemi e Cassaro – Approvazione schema di convenzione e autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione”**.

Il **Presidente** dà la parola al Sindaco, che illustra brevemente la proposta facendo presente che, come avvenuto in passato, la convenzione consente la possibilità di gestire in forma associata il servizio di segreteria comunale, con un risparmio di spesa e garantendo comunque a presenza del Segretario Comunale al 40%.

Non essendoci interventi il **Presidente** mette in votazione la proposta che ottiene il voto favorevole unanime dei consiglieri presenti chiamati per appello nominale

PRESENTI E VOTANTI : n. 8 ASSENTI : n. 2 (Ganci Paolo e Di Giorgio Fernando)

FAVOREVOLI: 8 ASTENUTI: 0 CONTRARI: 0

Il **Presidente** dichiara: **“IL CONSIGLIO APPROVA ALL'UNANIMITA’**

Il Consiglio, con separata votazione, approva l'immediata esecutività con il seguente esito:

PRESENTI E VOTANTI : n. 8 ASSENTI : n.2 (Ganci Paolo e Di Giorgio Fernando)

FAVOREVOLI: 8

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta avente per oggetto: **“Approvazione Convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni e del servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di Ferla, Buscemi e Cassaro – Approvazione schema di convenzione e autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione”**.

- Udito l'intervento del Sindaco

- Ad unanimità di voti favorevoli resi per appello nominale

DELIBERA

Approvare la proposta avente per oggetto: "Approvazione Convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni e del servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di Ferla, Buscemi e Cassaro – Approvazione schema di convenzione e autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione".

Ad unanimità di voti favorevoli resi per appello nominale

DELIBERA

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, e non essendoci altri interventi, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18.45

La decisione viene repertoriata al n. 26 del 04.11.2022 del registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale.

Oggetto: Approvazione Convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni e del servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di Ferla, Buscemi e Cassaro – Approvazione schema di convenzione e autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI

Premesso che:

- l'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 stabilisce che il comune e la provincia hanno un Segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98 del medesimo decreto legislativo e ne disciplina le funzioni;
- l'art. 7, comma 31-ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel sopprimere l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall'art. 102 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia;
- l'art. 99 del richiamato D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che il sindaco e il presidente della provincia nominano il Segretario che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i quali il Segretario è confermato;
- l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 465/1997 "*Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della Legge 15 maggio 1997, n. 127*", prevede che i Comuni, le cui sedi di segreteria sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare fra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;
- l'art. 10, comma 2, dello stesso D.P.R. 465/1997 precisa che le suddette convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del servizio di segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei Comuni firmatari della convenzione e i reciproci obblighi e garanzie;

Richiamata, altresì, la disposizione di cui all'art. 12-bis comma 1 lett. c) e d) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022 n. 25, in base alla quale, al fine di supportare gli enti locali per l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, sono stati definiti criteri e modalità per autorizzare l'assunzione della titolarità da parte del segretario iscritto nella fascia professionale C, presso sedi di segreteria, singole o convenzionate, aventi una popolazione compresa tra 3001 e 5000 abitanti, con il riconoscimento del trattamento economico previsto per la sede superiore;

Dato atto che, qualora la procedura di pubblicizzazione della sede dovesse andare deserta, i Comuni aderenti alla presente convenzione intendono avvalersi della possibilità prevista dal suddetto art. 12-bis e richiedere al Ministero di autorizzare l'assunzione della titolarità da parte di un segretario iscritto nella fascia professionale C della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Ferla, Buscemi e Cassaro, avente una popolazione complessiva compresa tra 3001 e 5000 abitanti, al fine di autorizzare la nomina e la proroga dell'incarico al segretario di fascia C. In questo caso i comuni aderenti alla presente convenzione di segreteria si impegnano a garantire la continuità della relativa sede unificata, come accettata dal segretario, per il corrispondente periodo autorizzato dal Ministero;

Rilevato che:

- a seguito di accordi intercorsi tra questa Amministrazione Comunale e quelle di Buscemi e di Cassaro si è giunti a concordare l'opportunità di dare vita ad una convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni e del servizio di Segreteria Comunale, ai sensi dell'art. 10 del DPR 04/12/1997 n. 465;
- le Amministrazioni Comunali di Ferla, Buscemi e Cassaro, ricomprese nell'ambito della stessa sezione regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali Provinciali, intendono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 10 del D.P.R. 465/1997, e pertanto stipulare una convenzione per le funzioni di segreteria comunale;

Considerato che tale forma associata di gestione di un servizio deve concretizzarsi in un accordo convenzionato;

Atteso che le competenze attribuite al Segretario Comunale dal T.U.E.L. e dallo Statuto inerenti in particolare i compiti e funzioni istituzionali di direzione della struttura organizzativa e di collaborazione, consulenza e assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, possono essere svolte compiutamente e correttamente per ciascuno dei Comuni che intendono convenzionarsi con il presente atto, articolando l'orario delle prestazioni proporzionalmente alle dimensioni delle strutture, alle necessità e alla complessità organizzativa di ciascun ente;

Considerate, altresì, le ulteriori funzioni attribuite al Segretario comunale dalle recenti disposizioni di legge, quali in particolare il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito dalla Legge 7.12.2012 n. 213 recante "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*", e la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";

Ritenuto che la funzionalità e l'efficienza dell'ente non dipenda solo da una presenza puramente istituzionale del Segretario comunale ma dall'impegno e dalla professionalità profuse nella conduzione di funzioni dirigenziali nonché dalla capacità di attivare una organizzazione interna funzionale ed efficace;

Considerato che:

- nel rispetto delle disposizioni del vigente CCNL dei Segretari comunali e provinciali e in particolare di quanto previsto dall'art. 19, è intendimento articolare le prestazioni lavorative del Segretario comunale, in modo da assicurare la presenza del Segretario medesimo in ciascun Ente per un numero di ore lavorative pari per il Comune di Ferla al 40%, per il Comune di Buscemi al 40% e per il Comune di Cassaro pari al 20% dell'orario settimanale;
- la gestione associata del servizio, con la predetta articolazione, consente comunque di razionalizzare la spesa complessiva relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, nonché di conseguire un consistente e significativo contenimento della stessa preordinato al rispetto dei relativi vincoli, in ossequio al principio di adeguatezza, in termini temporali, della prestazione lavorativa richiesta, relativamente ai programmi, alle azioni e ai progetti di ciascun Ente, in quanto essa sarà così ripartita:
 - Comune di Ferla: pari al 40%;
 - Comune di Buscemi: pari al 40%;
 - Comune di Cassaro: pari al 20%;

Evidenziato che la convenzione per il servizio in forma associata della segreteria comunale costituisce, allo stato attuale, una soluzione organizzativa flessibile e adeguata rispetto alle esigenze e funzionalità degli enti;

Ravvisata, conseguentemente, l'opportunità di procedere al convenzionamento del servizio di segreteria comunale, considerato in particolare che l'esercizio in forma associata della sede di segreteria comunale, ferma restando l'adeguatezza in termini temporali della prestazione lavorativa richiesta al Segretario comunale, ben si inquadra nel processo di contenimento della spesa di personale;

Visto l'allegato schema di convenzione, contenente le condizioni e le modalità che regolano i rapporti tra le parti e ritenuto di poterla approvare in quanto espressione della volontà di questo Consiglio comunale, nel testo che si allega alla presente sotto la lett. **A)** per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare le necessarie determinazioni per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale, nonché procedere all'approvazione del sopraccitato schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Ferla, il Comune di Buscemi e il Comune di Cassaro;

Precisato che la convenzione in oggetto decorrerà dalla data di effettiva presa di servizio del Segretario individuato, previa adozione di apposita deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali e subordinatamente all'adozione da parte della Prefettura di Palermo – Ufficio territoriale del Governo - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali, dei provvedimenti di competenza e al provvedimento di individuazione da parte del Sindaco del Comune Capoconvenzione;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai competenti Responsabili del Servizio, ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;

Dato atto che:

- Il Comune capo convenzione viene individuato nel Comune di Ferla, quale Ente con maggior numero di abitanti;
- la spesa complessiva relativa al trattamento economico spettante al Segretario comunale, iscritto nella fascia B del relativo albo, in base al vigente CCNL dei segretari comunali e provinciali che in ragione della stipula della convenzione di segreteria, verrà ridefinito con l'inserimento della retribuzione aggiuntiva spettante per le segreterie convenzionate ai sensi dell'art. 45 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16/05/2001, sarà così ripartita:
 - Comune di Ferla: pari al 40%;
 - Comune di Buscemi: pari al 40%;
 - Comune di Cassaro: pari al 20%;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto comunale;
- il D.P.R. 465/1997;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i provvedimenti adottati dall'ex Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali recanti la disciplina attuativa delle convenzioni di segreteria;

Il Sindaco

PROPONE

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di svolgere, per le ragioni indicate in premessa, in forma associata, il servizio di segreteria comunale, mediante la stipula, ai sensi degli artt. 30 e 98 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997, di una convenzione tra i Comuni di Ferla, Buscemi e Cassaro;

3. Di approvare lo schema di convenzione contenente i patti, condizioni e modalità che regolano i rapporti tra le parti, nel testo che si allega alla presente sotto la lett. A) per farne parte integrante e sostanziale;

4. Di dare atto che:

- il Comune di Ferla è individuato quale ente capo convenzione;

- la sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Ferla, Buscemi e Cassaro è classificata nella classe III (terza), a norma delle disposizioni in materia di classificazione dei Comuni per l'assegnazione del Segretario Comunale;

5. Di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione della convenzione in oggetto congiuntamente ai Sindaci dei comuni di Buscemi e di Cassaro;

6. Di dare atto che qualora la procedura di pubblicizzazione della sede dovesse andare deserta, i Comuni aderenti alla presente convenzione intendono avvalersi della possibilità prevista dal suddetto art. 12-bis comma 1 lett. c) e d) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022 n. 25 e richiedere al Ministero di autorizzare l'assunzione della titolarità da parte di un segretario iscritto nella fascia professionale C della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Ferla, Buscemi e Cassaro, avente una popolazione complessiva compresa tra 3001 e 5000 abitanti, al fine di autorizzare la nomina e la proroga dell'incarico al segretario di fascia C;

7. Di dare atto che, nel caso in cui i comuni aderenti alla presente convenzione di segreteria, sussistendone i presupposti, si avvalgano della possibilità prevista dal suddetto art. 12-bis comma 1 lett. c) e d), gli stessi si impegnano a garantire la continuità della relativa sede unificata, come accettata dal segretario, per il corrispondente periodo autorizzato dal Ministero.


8. Di dare atto, altresì, che la convenzione in oggetto decorrerà dalla data di effettiva presa di servizio del Segretario, subordinatamente all'adozione da parte della Prefettura di Palermo – Ufficio territoriale del Governo - ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali, dei provvedimenti di competenza e al provvedimento di nomina da parte del Sindaco del Comune di Ferla;

9. Di trasmettere copia del presente atto alla Prefettura – UTG Palermo – Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Sicilia;

10. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto trova imputazione sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022/2024 e nel redigendo bilancio di previsione 2023/2025;;

11. Di demandare ogni successivo adempimento gestionale necessario per dare attuazione al presente deliberato al Responsabile del servizio Affari Generali

Il Responsabile del Settore
Sig. Giuseppe Militto





COMUNE DI FERLA

Libero Consorzio Comunale di Siracusa



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni e del servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Ferla, Buscemi e Cassaro – Approvazione schema di convenzione e autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione.

Parere del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica

(art. 53, legge 142/1990 come recepito dalla l.r. 48/1991 e ss.mm.ii. e art. 147 bis, comma 1, d.lgs. 267/2000 come recepito dall'art. 6 del Regolamento del Sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 2/2013)

- Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa.
- Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la motivazione di cui alla nota prot. _____ del _____ che si allega.

Ferla, 06-11-2022

Il Responsabile Settore
Affari Generali
Giuseppe Militto

Parere del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile

(art. 53, legge 142/1990 come recepito dalla l.r. 48/1991 e ss.mm.ii. e art. 147 bis, comma 1, d.lgs. 267/2000)

- Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
- Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la motivazione di cui alla nota prot. _____ del _____ che si allega.
- Non dovuto in quanto l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ferla, 06/11/2022

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
Dott. Giuseppe Puzzo

Via Gramsci 13, 96010 – Ferla

Tel/fax: 0931/870136

Web: www.comune.ferla.sr.it - Email: sindaco@comune.ferla.sr.it

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI
SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI FERLA, BUSCEMI E CASSARO.**

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì _____ del mese di _____,

TRA

Il **Comune di FERLA**, con sede in via _____ n. __ codice fiscale _____, rappresentato dal Sindaco p.t. Avv. Michelangelo Giansiracusa, nato a _____ il _____, che agisce nell'esclusivo interesse di detto Ente ed in esecuzione della deliberazione del C.C. n. _____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile

Il **Comune di BUSCEMI** con sede in _____ n. __, codice fiscale _____, rappresentato dal Sindaco p.t. Avv. Rossella La Pira, nata a _____ il _____, che agisce nell'esclusivo interesse di detto Ente ed in esecuzione della deliberazione del C.C. n. _____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile

Il **Comune di CASSARO**, con sede in via _____ n. __, codice fiscale _____ rappresentato dal Sindaco p.t. Avv. Mirella Garro, nato a _____ il _____, che agisce nell'esclusivo interesse di detto Ente ed in esecuzione della deliberazione del C.C. n. _____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO

Che l'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 stabilisce che il Comune e la Provincia hanno un Segretario titolare dipendente dall'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98 del medesimo decreto legislativo, e ne disciplina le funzioni;

Che l'art. 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel sopprimere l'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, istituita dall'art. 102 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il Ministero dell'Interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia;

Che l'art. 99 del sopra richiamato d. lgs. n. 267/2000 stabilisce che il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano il Segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco e del Presidente della Provincia, decorsi i quali il segretario è confermato;

Che l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 465/1997 "*Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della Legge 15 maggio 1997, n. 127*", prevedono che i Comuni, le cui sedi di segreteria sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare fra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;

Che l'art. 10, comma 2, dello stesso D.P.R. 465/1997 precisa che le suddette convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del servizio di segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei Comuni firmatari della convenzione e i reciproci obblighi e garanzie;

Vista la disposizione di cui all'art. 12-bis comma 1 lett. c) e d) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022 n. 25, in base alla quale, al fine di supportare gli enti locali per l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, sono stati definiti criteri e modalità per autorizzare l'assunzione della titolarità da parte del segretario iscritto nella fascia professionale C, presso sedi di segreteria, singole o convenzionate, aventi una popolazione compresa tra 3001 e 5000 abitanti, con il riconoscimento del trattamento economico previsto per la sede superiore;

Atteso che, qualora la procedura di pubblicizzazione della sede dovesse andare deserta, è intenzione dei comuni di Ferla, Buscemi e Cassaro, la cui popolazione complessiva supera i 3.000 abitanti, di avvalersi della facoltà di nominare titolare della sede convenzionata di Classe III, un segretario di Fascia C, sussistendone i presupposti di cui all'art. 12bis comma 1, lett. C) e d) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022 n. 25 e del D.M. Interno 29 aprile 2022 (GU Serie Generale m. 143 del 02/01/2022) e dei provvedimenti applicativi;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020 adottato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 – concernente la nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 297 del 30 novembre 2020;

Richiamata la circolare esplicativa della nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale e provinciale del 02.12.2020;

Considerato che i Comuni di Ferla, Buscemi e Cassaro intendono avvalersi del servizio di segreteria convenzionata, anche al fine di ripartirsi i costi del servizio medesimo;

Dato atto che la popolazione al 31.12.2021 dei Comuni sopra citati è la seguente:

- a) Comune di Ferla n. 2364 abitanti;
- b) Comune di Buscemi n.967 abitanti;
- c) Comune di Cassaro n. 723 abitanti;

Considerato che, pertanto, la sommatoria della popolazione dei tre comuni è complessivamente superiore ai 3000 abitanti ed inferiore ai 5000, sicché, alla stregua dei vigenti sistemi di classificazione, la presente convenzione è da classificarsi come classe III;

Rilevato che il Consiglio Comunale di Ferla, con propria deliberazione n. _____ del _____, il Consiglio Comunale di Buscemi con propria deliberazione n. _____ del _____ e il Consiglio Comunale di Cassaro con propria deliberazione n. _____ del _____, hanno approvato la presente Convenzione di Segreteria Comunale;

Tanto premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione e dichiarano di voler convenzionare il Servizio di Segreteria comunale dei rispettivi Comuni alle condizioni ivi previste.
2. La presente convenzione disciplina lo svolgimento in forma associata delle funzioni del Segretario comunale tra i Comuni di Ferla, Buscemi e Cassaro al fine di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997.
3. Il Segretario Comunale nominato per l'espletamento dell'ufficio associato di segreteria esercita, in conformità a quanto previsto dall'art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 e delle disposizioni normative che dovessero subentrare nelle more della vigenza della presente convenzione, le funzioni previste dalla legge, dai rispettivi statuti, dai regolamenti, dai contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro e ogni

altra funzione conferitagli dai sindaci dei comuni convenzionati in aderenza con le suddette disposizioni.

Art. 2

Comune capo-convenzione

1. Il Comune di Ferla è individuato quale Comune capo-convenzione.
2. Al sindaco del Comune capo-convenzione compete:
 - l'individuazione e la revoca del Segretario comunale, ai sensi dell'art. 99 del D. lgs. n. 267/2000, previa intesa con i Sindaci dei Comuni convenzionati;
 - la ricezione della comunicazione dei congedi, permessi, aspettative e in generale l'adozione dei provvedimenti inerenti alla gestione del rapporto di lavoro del Segretario comunale, previa intesa con i Comuni convenzionati, cui vanno comunicati i singoli atti adottati;
 - l'autorizzazione al segretario comunale titolare dell'ufficio, per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività extracurricolari.

Art. 3

Durata e scioglimento della Convenzione

1. La presente Convenzione avrà decorrenza dal giorno di effettiva presa di servizio del Segretario titolare, successiva all'adozione dei provvedimenti di competenza in merito alla costituzione della presente convenzione da parte della Prefettura – UTG di Palermo, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Sicilia.
2. La presente convenzione è da intendersi valida fino al 31/12/2024, fatta salva la risoluzione consensuale dichiarata dai tre Consigli Comunali, con relativa indicazione del termine di cessazione dell'efficacia della convenzione medesima.
3. La cessazione della Convenzione potrà altresì essere richiesta, in qualsiasi momento, anche da una sola delle parti aderenti con deliberazione del Consiglio Comunale (recesso unilaterale). In tal caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data da concordare tra gli Enti e comunque entro un mese (1 mese) dalla comunicazione agli altri Enti della deliberazione di recesso esecutiva.
4. In caso di scioglimento anticipato della convenzione, o di recesso unilaterale da parte di uno dei comuni convenzionati, ai sensi dell'art. 3, co. 3 del D.M. del 21 ottobre 2020, il segretario conserva la titolarità della sede dell'ente capofila, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 99, comma 2, del testo

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche qualora iscritto in una fascia professionale superiore a quella corrispondente alla popolazione di tale ente. In tal caso, il segretario può richiedere, con il consenso dell'ente capofila, il collocamento in disponibilità.

5. Tutti gli atti relativi alla stipulazione della presente convenzione, alla sua modifica, allo scioglimento anticipato della stessa, nonché al recesso unilaterale, sono comunicati alla Sezione Regionale dell'Albo per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

6. In deroga a quanto sin qui previsto, nel caso in cui i comuni aderenti alla presente convenzione si avvalgano della possibilità prevista dall'art. 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e richiedano al Ministero di autorizzare l'assunzione della titolarità da parte di un segretario iscritto nella fascia professionale C della presente sede di segreteria convenzionata avente una popolazione compresa tra i 3001 e 5000 abitanti, con il riconoscimento del trattamento economico previsto per la sede superiore, al fine di autorizzare la nomina e la proroga dell'incarico al segretario di fascia C, i comuni aderenti alla presente convenzione di segreteria si impegnano a garantire la continuità della relativa sede unificata, come accettata dal segretario, per il corrispondente periodo autorizzato dal Ministero, così come previsto all'art. 2 comma 5 del Decreto del Ministero dell'Interno 29 aprile 2022; pertanto, la facoltà di recesso di cui al precedente comma 3 nonché lo scioglimento consensuale di cui al precedente comma 2, potranno essere esercitati solo alla scadenza del periodo di nomina del segretario,

Art. 4

Orario di servizio

1. Il Segretario titolare della Segreteria convenzionata assicurerà la presenza in servizio e organizzerà il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico, garantendo un'equa distribuzione della presenza nei tre Comuni, secondo modalità da concordare con i Sindaci dei Comuni stessi, in proporzione alla ripartizione della partecipazione alla convenzione di cui al successivo articolo 6;

2. L'articolazione settimanale dell'orario lavorativo sarà stabilita secondo un calendario di massima, di concerto tra i Sindaci ed il Segretario Comunale, nel rispetto di quanto stabilito al successivo articolo 6.

Art. 5

Trattamento economico del Segretario Comunale

1. Lo stato giuridico ed economico del Segretario, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva per segreteria convenzionata e il rimborso delle spese, sono regolati dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dalle determinazioni dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
2. Il comune di Ferla, in quanto capo-convenzione, assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario assegnato, nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e quant'altro attiene all'ufficio convenzionato.

Art.6

Ripartizione della spesa, rendiconti e rimborsi

1. I rapporti finanziari fra gli Enti sono ispirati ai principi della solidarietà e dell'equa ripartizione degli oneri.
2. A mero titolo esemplificativo e non avente alcun carattere di esaustività, le parti danno atto che le spese relative all'attuazione della presente convenzione sono costituite da tutte le voci retributive spettanti al segretario ai sensi della legge e dei CCNL (compreso il cd galleggiamento) e CCDI, dal rimborso delle spese di viaggio sostenute per recarsi dall'una all'altra amministrazione convenzionata, in conformità a quanto stabilito nel decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17 maggio 2011, dalle spese per i buoni pasto, dai rispettivi oneri riflessi, dalle eventuali indennità aggiuntive spettanti allo stesso in forza di provvedimenti adottati da parte di uno o da entrambi i comuni convenzionati, dalle retribuzioni spettanti ai segretari comunali incaricati della eventuale sostituzione del titolare dell'ufficio e, più in generale, da ogni onere connesso allo svolgimento delle prestazioni di segretario comunale a beneficio dei comuni convenzionati.
3. Tutte le spese concernenti l'ufficio di segreteria comunale convenzionata, ivi compresa la eventuale corresponsione dei buoni pasto, saranno corrisposte dall'Ente capofila e ripartite tra Comuni in convenzione come segue:
 - Comune di Ferla, quota parte pari al 40%;
 - Comune di Buscemi, quota parte pari al 40%;
 - Comune di Cassaro, quota parte pari al 20%

4. La maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'art.41 commi 4 e 5 del C.C.N.L. 16.05.2001, le spese per eventuali missioni e trasferte, eventuali funzioni aggiuntive conferite ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del d.lgs. n. 267/2000 e i diritti di segreteria spettanti al segretario per i contratti rispettivamente rogati presso ciascuno dei comuni convenzionati e, comunque, ogni altro onere strettamente legato a prestazioni effettuate dal segretario comunale ad esclusivo interesse di uno dei comuni convenzionati, sono esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate e non sono pertanto soggetti a riparto.
5. Tutti i compensi comunque spettanti al segretario comunale, sono erogati dal Comune capo convenzione. In particolare le somme dovute al segretario a titolo di diritti di segreteria incassate per l'attività di rogito assicurata nell'interesse degli altri enti sono da questi ultimi versate, con cadenza trimestrale, al Comune capo convenzione per la successiva liquidazione al segretario comunale.
6. Il comune di Ferla notificherà ai Comuni di Buscemi e Cassaro il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute per ciascun trimestre e i comuni di Buscemi e Cassaro provvederanno al rimborso della quota posta a proprio carico entro i trenta giorni successivi.
7. I reclami contro il riparto delle spese per il servizio convenzionato sono presentati dai Comuni di Buscemi e Cassaro al Comune capo convenzione entro 15 giorni successivi al pervenimento del riparto da parte del Comune capo convenzione.

Art. 7

Disciplina Ordinamento dei Segretari

1. In applicazione degli artt. 99 e 100 del D.lgs. 267/2000, a tenore dei quali il sindaco nomina il Segretario, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98, e può revocarlo con provvedimento motivato, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio, nonché dell'art. 10, comma 2, del d.p.r. 465/1997, la competenza alla nomina e alla revoca del Segretario è attribuita al Sindaco del Comune di Ferla nella sua qualità di Sindaco dell'Ente capofila della presente Convenzione, previo accordo con gli altri comuni aderenti.
2. Tutte le decisioni inerenti alla posizione giuridica e funzionale del Segretario Comunale, ivi comprese eventuali autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi o esercizio di attività, verranno adottate con atto formale del Sindaco del Comune capo-convenzione, sentiti i Sindaci degli altri enti convenzionati.

3. È, altresì, fatta salva la possibilità per ciascun Sindaco di conferire al Segretario Comunale altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del D.Lgs. 267/2000.

Art. 8

Forme di consultazione

1. La forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che opereranno d'accordo col Segretario Comunale al fine di garantire il miglior funzionamento dell'ufficio convenzionato.
2. Per qualsiasi evenienza che dovesse sorgere sulla gestione dell'ufficio di Segreteria convenzionata gli Enti contraenti provvederanno a riunire le Giunte comunali in seduta comune.

Art. 9

Modifiche alla Convenzione

1. Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere approvata dai rispettivi Consigli Comunali.
2. Eventuali disposizioni normative o contrattuali riguardanti lo status o le funzioni del segretario comunale trovano diretta applicazione senza che vi sia necessità di modificare la presente convenzione a meno che non si renda necessario disciplinare diversamente alcuni degli istituti in essa regolamentati.
3. Per quanto non disciplinato dalla presente Convenzione si rimanda alle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.
4. La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni di approvazione della stessa da parte dei Consigli comunali e dai certificati dei Servizi demografici degli Enti convenzionati attestanti la popolazione residente in ciascuno di essi al 31 dicembre 2021, sarà inviata in copia autenticata alla Prefettura di Palermo – Ufficio Territoriale per il Governo, ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, sezione regionale della Sicilia, per il seguito di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco del Comune di **Ferla**

Il Sindaco del Comune di **Buscemi**

Il Sindaco del Comune di **Cassaro**

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Ing. Lina Lo Monaco

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giuseppe Morale

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che al presente deliberazione è :

- x) Dichiarata di E.I ai sensi della L.R. 44/91- art. 12 – comma 2**
- b) Decorsi 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione (Art. 12, comma 1)**

Dalla Residenza Municipale, li

**Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Morale**